

STUDIO SARTORI Rag. RENATO

Consulente del Lavoro

Revisore Legale

Sartori Dott. Christian

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Sartori Rag. Andrea

Consulente del Lavoro

38083 Condino (Tn) – Via Acquaiolo n. 30/A

Tel. 0465 621561 – Fax 0465 621777

e-mail: info@studiosartoritn.it

Ai

Signori Clienti

Loro Sedi

Informativa n. 01 del 08 gennaio 2015

- 1) *Riforma del lavoro: “Jobs Act”;*
- 2) *La c.d. “Legge di Stabilità 2015” (Finanziaria 2015);*
- 3) *Moratoria su sanzioni SISTRI e dichiarazione MUD;*
- 4) *Dichiarazioni d’intento esportatori abituali;*
- 5) *Variazione tasso d’interesse legale;*
- 6) *Predisposizione del magazzino al 31.12.2014.*
- 7) *Nuovo indirizzo email e sito internet nostro Studio;*

1) Il c.d. “Jobs Act” diventa Legge. Il provvedimento, pubblicato nella G.U. 15.12.2014 n. 290, contiene cinque deleghe al Governo: riforma degli ammortizzatori sociali, riforma dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, semplificazioni delle procedure ed adempimenti, riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e riordino dell’attività ispettiva e della tutela e conciliazione delle esigenze di vita e di lavoro.

Il primo decreto attuativo approvato il 24 dicembre reca disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti; il decreto delegato tratta dell’ambito di applicazione, del licenziamento discriminatorio, del licenziamento per giustificato motivo e giusta causa, dei vizi procedurali, della revoca del licenziamento, dell’offerta di conciliazione, del contratto di ricollocazione, delle piccole imprese e del licenziamento collettivo.

Il secondo decreto attuativo pubblicato sul sito internet del Governo reca la disciplina della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego NASPI. Tra le novità: la modifica dei requisiti d’accesso, ora meno stringenti, l’estensione dell’ambito temporale di riferimento per la quantificazione del trattamento; il mantenimento del diritto a percepire la NASPI in caso di contestuale svolgimento di rapporto di lavoro subordinato; la concessione in via sperimentale di un assegno (ASDI).

2) E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 29.12.2014 la **Finanziaria 2015** (*Legge 23.12.2014 n. 190*, c.d. “Legge di stabilità 2015”), **in vigore dal 01 gennaio 2015**. Si compone di 1 articolo suddiviso in 735 commi. Se ne riportano di seguito le novità più significative.

- **Bonus 80 euro a regime**: il credito a favore dei lavoratori dipendenti, riconosciuto per il 2014, è ora previsto a regime.

- **Novità IRAP**: con l’introduzione del nuovo comma 4-octies al Dlgs 446/97, è ora riconosciuta la deduzione dal valore della produzione Irap della differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni finora già previste di cui all’art. 11 della

citata legge. Tale novità comporta di fatto la deduzione integrale, a partire dal periodo d'imposta 2015, del costo del lavoro a tempo indeterminato per le imprese, i lavoratori autonomi e gli agricoltori.

Viene inoltre riconosciuto a decorrere dal 2015 ad imprese, lavoratori autonomi ed agricoltori, che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, un credito d'imposta pari al 10% dell'Irap lorda dovuta.

- **TFR in busta paga:** in via sperimentale, per i periodi di paga 01.03.2015 - 30.06.2018, i lavoratori dipendenti del settore privato aventi un rapporto di lavoro di almeno 6 mesi presso lo stesso datore di lavoro possono (facoltà) richiedere di percepire la quota di TFR maturanda quale parte integrativa della retribuzione. Tale quota è soggetta a tassazione ordinaria, non è imponibile ai fini previdenziali e non concorre alla formazione del limite di reddito complessivo ai fini del "bonus 80 euro". A favore dei datori di lavoro che non intendono corrispondere le quote TFR in busta paga utilizzando risorse proprie, sarà riconosciuta la possibilità di accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da specifico fondo istituito presso l'Inps; le modalità attuative saranno demandate ad apposito DPCM.

- **Credito d'imposta "ricerca&sviluppo":** sono state riscritte le disposizioni per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 3, DL 145/2013 a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo per gli investimenti sostenuti nel quinquennio 2015-2019. Le modalità attuative dell'agevolazione in esame saranno definite con apposito DM.

- **Detrazioni IRPEF del 50% per interventi di recupero patrimonio edilizio e acquisto mobili/elettrodomestici e del 65% per risparmio energetico:** sono state prorogate le detrazioni fiscali per le spese sostenute fino al 31.12.2015.

- **Nuovo regime fiscale forfetario:** dal 01.01.2015 è introdotto un nuovo *regime fiscale forfetario* riservato alle persone fisiche residenti (imprese e lavoratori autonomi) che sostituisce gli attuali regimi delle c.d. "nuove iniziative" (L. 388/2000), dei c.d. "minimi" (art. 27 DL 98/2011) e c.d. "regime contabile agevolato" (degli ex-minimi, art. 27 DL 98/2011), che vengono abrogati. L'accesso al regime è condizionato al sussistere di determinate soglie massime di ricavi/compensi (da euro 15.000 ad euro 40.000 a seconda della categoria d'attività), di costi sostenuti per collaboratori, del valore dei beni strumentali, di compresenza di redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo/impresa, nonché di contestuale partecipazione a società di persone e/o srl trasparenti non consentita.

I soggetti che aderiscono al nuovo regime sono esclusi dall'applicazione dell'IIVA e dei relativi adempimenti, non sono soggetti ad eventuali ritenute alla fonte su ricavi/compensi, non sono tenuti ad operare ritenute alla fonte, non sono soggetti agli Studi di Settore/parametri e godono di semplificazioni in merito agli adempimenti fiscali.

Il reddito determinato in base a specifici coefficienti di redditività, ridotto dei contributi previdenziali, è soggetto ad imposta, pari al 15%, sostitutiva dell'Irpef e relative addizionali e dell'Irap.

Per tale regime non è previsto alcun limite di durata, è applicabile anche a soggetti che eventualmente già svolgono attività d'impresa/lavoro autonomo prima di aderirvi ed è un regime naturale.

Ai soli contribuenti esercenti attività d'impresa, che applicano tale regime forfetario, è riconosciuto un regime agevolato contributivo che consiste nel non applicare il minimale contributivo (rate fisse Inps) artigiano o commerciante: sono pertanto tenuti al versamento dei contributi sulla base del reddito effettivo.

Nei confronti, infine, dei contribuenti che hanno adottato sino al 2014 il regime dei c.d. "minimi" è prevista una clausola di salvaguardia in base alla quale gli stessi possono continuare ad applicare detto regime fino al termine del quinquennio previsto (o al compimento dei 35 anni d'età).

- **Bonus bebè:** per ogni figlio nato o adottato nel periodo 01.01.2015 - 31.12.2017 è riconosciuto un assegno di importo annuo di euro 960 fino al terzo anno d'età. Tale bonus spetta a condizione che il valore dell'indicatore ISEE relativo al nucleo familiare del genitore richiedente non superi i euro 25.000. Le disposizioni attuative sono demandate ad apposito DPCM.

- **Credito d'imposta autotrasportatori:** a decorrere dal 01.01.2015 il credito d'imposta accisa gasolio autotrasportatori non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore.

- **Disposizioni in materia di autotrasporto:** sono state introdotte una serie di novità:

> dal punto di vista normativo sono state aggiornate le definizioni di "vetture" e di "committente" contenute nell'art. 2 del Dlgs 286/2005 ed è stata introdotta la nuova figura del "sub-vettore" con la correlata disciplina della sub-vettura;

> è abolita la predisposizione e tenuta della c.d. "scheda di trasporto" di cui all'art. 7-bis del Dlgs 286/2005;

> viene meno il meccanismo di adeguamento dei corrispettivi dovuti all'autotrasportatore in ragione dell'aumento dei costi del carburante di cui al DL 112/2008;

- > soppressione dei c.d. “*costi minimi*”, per cui i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti “tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale”;
- > è prevista la *responsabilità solidale* del committente con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, nel limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere i trattamenti retributivi ai lavoratori ed i relativi contributi previdenziali e premi assicurativi agli enti competenti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso del contratto di trasporto, con esclusione delle sanzioni per le quali risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Tale responsabilità solidale può essere evitata qualora il committente acquisisca il DURC del vettore e accerti la regolarità via Internet utilizzando l'apposita modalità che sarà resa disponibile dall'Albo degli autotrasportatori;
- > in caso di mancato rispetto del *termine massimo di pagamento* del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada (60 giorni dalla data fattura, salvo diverso accordo) è applicabile la sanzione del 10% dell'importo della fattura e comunque non inferiore ad euro 1.000.
- **Rivalutazione terreni e partecipazioni:** è disposta la riapertura della possibilità di rideterminare il costo d'acquisto di terreni edificabili ed agricoli e delle quote di partecipazione in società non quotate alla data del 01.01.2015 da parte delle persone fisiche, società semplici e associazioni professionali. Entro il 30.06.2015 deve essere asseverata la perizia di stima e versata l'imposta sostitutiva, che viene raddoppiata rispetto alle precedenti versioni della norma sulle rivalutazioni (4% per partecipazioni non qualificate e 8% per partecipazioni qualificate e terreni).
- **Estensione del meccanismo IVA del “reverse charge”:** il meccanismo Iva dell'inversione contabile (obbligo di applicazione dell'Iva in capo al committente in luogo del prestatore/cedente) a decorrere dal 01.01.2015 è esteso anche alle prestazioni di servizi, relative ad edifici, di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, nonché alle cessioni di gas ed energia elettrica a soggetti passivi rivenditori ed alle cessioni di beni effettuate nei confronti di ipermercati, supermercati e discount alimentari.
- **“Split Payment”:** in base a questo particolare nuovo meccanismo a decorrere dal 01.01.2015 è la Pubblica Amministrazione (intesa come Stato, organi dello Stato, enti pubblici territoriali, CCIAA, istituti universitari, ASL ed enti ospedalieri, enti pubblici di ricovero e cura) a dover *versare l'IVA* relativa alle forniture e prestazioni di servizi effettuate da aziende, che quindi riceveranno il corrispettivo al netto dell'IVA. Il fornitore deve quindi continuare ad emettere la fattura con addebito dell'Iva, tuttavia l'imposta sarà trattenuta e versata all'Erario direttamente dall'Amministrazione Pubblica che acquista il bene o commissiona il servizio. Detto meccanismo non si applica ai lavoratori autonomi che prestano servizi assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'acconto. Nella *fattura emessa* dal cedente o prestatore dovrà essere riportata l'indicazione che l'imposta deve essere versata dall'acquirente o committente direttamente a favore dell'Erario (ad esempio indicando “*Iva da versare a cura del cessionario o committente ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972*”). Termini e modalità saranno stabiliti da uno specifico DM.
- **Estensione regime IVA rottami:** anche le cessioni di bancali in legno (pallet) recuperati a cicli di utilizzo successivi al primo sono assoggettate al regime IVA dei “rottami” (reverse charge).
- **Nuovo ravvedimento operoso:** sono state introdotte alcune nuove fattispecie di ravvedimento operoso di cui al Dlgs 472/97 su errori/omissioni relativi ad adempimenti fiscali (relativi a tributi di competenza dell'Agenzia Entrate).
- **Dichiarazione IVA:** a decorrere dalla dichiarazione relativa all'IVA dovuta per il periodo d'imposta 2015 la Dichiarazione annuale IVA dovrà essere obbligatoriamente presentata in forma autonoma entro il mese di febbraio di ogni anno e viene conseguentemente abrogato l'obbligo di presentare la Comunicazione annuale dati IVA.
- **Ritenuta su bonifici per spese di recupero edilizio e risparmio energetico:** è stato disposto l'aumento dal 4% all'8% della ritenuta che banche e Poste sono tenute ad operare all'atto di accreditamento dei bonifici relativi a spese per le quali l'ordinante intende beneficiare della detrazione fiscale per gli interventi di recupero edilizio/risparmio energetico.
- **Aumento aliquota IVA su “pellet”:** con decorrenza 01.01.2015 l'aliquota IVA applicabile alle cessioni di pellet passa dal 10% al 22%.
- **Rincarico contributi INPS artigiani/commercianti:** le aliquote contributive di artigiani e commercianti per il 2015 passano al 22,65%.
- **Rincarico contributi INPS Gestione Separata:** dal 2015 per i lavoratori autonomi, titolari di Partita Iva, iscritti alla Gestione Separata Inps, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza

obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva sale al 30%. Per i pensionati ed iscritti ad altra gestione l'aliquota della Gestione Separata Inps sale al 23,5%.

- **Clausola di salvaguardia aliquote IVA:** è previsto l'aumento dell'aliquota IVA del 10% al 12% a decorrere dal 2016 ed al 13% dal 2017, mentre quella del 22% aumenterà al 24% dal 2016, al 25% dal 2017 ed al 25,5% dal 2018. Detti incrementi non saranno attuati qualora saranno adottati specifici provvedimenti che assicurino maggiori entrate o riduzioni della spesa pubblica.
- **Sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato:** a particolari condizioni sono riconosciuti sgravi contributivi per un periodo massimo di 36 mesi per le nuove assunzioni a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e di lavoro domestico, per i contratti stipulati nel corso del 2015. Tale agevolazione prevede l'esonero dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro nel limite di euro 8.060 annui, non cumulabile comunque con eventuali altri esoneri/riduzioni previste da altre disposizioni normative.

- 3) Con il c.d. "*Decreto Milleproroghe*" (pubblicato in G.U. il 31.12.2014) è stato previsto lo slittamento al 31.12.2015 della **moratoria** delle sanzioni relative all'**operatività del SISTRI**. Fino alla fine del 2015, pertanto, si applicheranno le regole e le sanzioni previste per il registro di carico e scarico ed i formulari di cui al Dlgs 152/2006. Invece, le sanzioni per la mancata iscrizione e l'omesso versamento del contributo annuale SISTRI si applicheranno a decorrere dal 01.02.2015. Per l'anno 2014 va presentato entro il 30.04.2015 il nuovo mod. MUD.
- 4) Facendo seguito alla ns. Circolare n. 5 del 05.12.2014, Vi riferiamo che l'Agenzia Entrate con Comunicato del 12.12.2014 ha chiarito gli adempimenti in capo all'esportatore abituale ed al fornitore in merito alle **dichiarazioni d'intento**. Gli esportatori abituali potranno comunque consegnare/inviare sino al 01.02.2015 le dichiarazioni d'intento ai propri fornitori con le previgenti modalità; tuttavia per le dichiarazioni aventi effetto anche oltre tale data, a decorrere dal 12.02.2015 sarà necessario provvedere all'invio telematico delle stesse. In particolare:
 - > l'*esportatore abituale* invia all'Agenzia Entrate telematicamente i dati delle dichiarazioni d'intento emesse e successivamente invia al proprio fornitore la dichiarazione inviata unitamente alla ricevuta di avvenuta presentazione telematica della stessa rilasciata dall'Agenzia Entrate;
 - > il *fornitore* effettua la prestazione/cessione senza l'applicazione dell'IVA (art. 8, co. 1, lett. c del DPR 633/72) solo dopo aver ricevuto da parte dell'esportatore abituale la dichiarazione d'intento e la relativa ricevuta di presentazione telematica all'Agenzia Entrate, nonché dopo aver riscontrato telematicamente sul sito internet dell'Agenzia Entrate l'avvenuta presentazione della dichiarazione d'intento da parte dell'esportatore abituale.
- 5) Il MEF con decreto del 11.12.2014 ha modificato al ribasso il **tasso d'interesse legale** che con **decorrenza 01 gennaio 2015** è passato allo **0,5%**, contro l'1% applicabile sino al 31.12.2014. Tale diminuzione impatterà quindi anche sulle somme dovute al Fisco, come ad esempio sugli importi dovuti all'Erario per i versamenti effettuati a seguito di ravvedimento operoso.
- 6) Si ricorda di provvedere alla **valutazione e determinazione** delle **rimanenze di magazzino** relative a merci, materie prime, prodotti in corso di lavorazione e prodotti finiti esistenti **al 31 dicembre 2014** presso i magazzini della Ditta, ovvero presso terzi. Per consentirci di adempiere correttamente alle scadenze civilistiche e fiscali, Vi invitiamo a farci pervenire tali elementi entro la fine del mese di febbraio.
- 7) Si ricorda alla Gentile Clientela che, come annunciato con ns. precedente circolare informativa, **a decorrere dal 02 gennaio 2015 il nuovo indirizzo email di riferimento del ns. Studio** è il seguente: info@studiosartoritn.it, che va a sostituire i precedenti studiosartori@cr-surfing.net e studiosartori.paghe@cr-surfing.net. Vi invitiamo pertanto a prenderne nota.
Vi invitiamo, inoltre, a prendere visione del nostro nuovo sito internet all'indirizzo: www.studiosartoritn.it, completo di tutti i nostri riferimenti e ricco di notizie utili ed aggiornate.

* * * * *

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti e approfondimenti.

Distinti Saluti.